MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577, MODIFICATO CON LEGGE 8 MAGGIO 1949, N. 285, E RATIFICATO CON ULTERIORI MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2 APRILE 1951, N. 302, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE

Art. 13

Interpretazione autentica dell'articolo 147, lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passivita', di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle societa' cooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile.

Versione in vigore dal 5 giugno 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione
Estremi	Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-decreto-legislativo-del-capo-provvisorio-dello-stato-14/art-13-interpretazione-autentica-dell-articolo-147-lettera-b-del-testo-unico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it